

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(93) 270 def.

Bruxelles, 16 giugno 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2328/91, (CEE) n. 866/90,
(CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 449/69
per accelerare l'adeguamento delle strutture
di produzione, trasformazione e commercializzazione
nell'ambito della riforma della politica agraria comune

(Presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'obiettivo 5a della riforma dei Fondi strutturali è stato definito allo scopo di accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie, nella prospettiva della riforma della politica agraria comune e con riguardo a tutto il territorio della Comunità. A tal fine sono state adattate e potenziate alcune misure sociostrutturali orizzontali preesistenti. Fino all'entrata in vigore, nel 1992, della riforma della politica agraria comune, le misure previste in questo contesto erano le seguenti:
 - a) miglioramento delle strutture di produzione:
 - aiuti agli investimenti nelle aziende agricole,
 - aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori,
 - aiuti per la gestione contabile delle aziende agricole,
 - aiuti per i servizi di mutua assistenza, di sostituzione e di gestione,
 - aiuti alla formazione professionale agricola,
 - aiuti all'agricoltura delle zone di montagna e delle altre zone svantaggiate;
 - b) contributo al miglioramento della situazione sui mercati agricoli:
 - aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione,
 - aiuti all'estensivazione della produzione,
 - aiuti al pensionamento anticipato in agricoltura;
 - c) protezione delle zone sensibili dal punto di vista ambientale;
 - d) misure forestali riguardanti superfici agricole;
 - e) miglioramento delle strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali:
 - aiuti all'avviamento a favore di associazioni di produttori che curano la commercializzazione di prodotti agricoli,
 - aiuti agli investimenti a favore di imprese agroalimentari e di imprese di commercializzazione e di prima trasformazione del legno (fase precedente alle operazioni di segatura nello stabilimento).
2. Le misure rientranti nell'ambito dell'obiettivo 5a hanno la particolarità di essere le sole, tra quelle previste dalla riforma dei Fondi strutturali, per le quali esistano regolamenti del Consiglio che precisano le condizioni che i beneficiari devono soddisfare per poter ottenere un cofinanziamento comunitario. Tali condizioni sono indispensabili per definire una politica comune delle strutture agrarie che si integri compiutamente nella politica agraria comune. Esse offrono inoltre un'elevata garanzia di "trasparenza" nell'utilizzazione dei fondi comunitari e costituiscono elementi oggettivi che possono agevolare le operazioni di controllo.

Il mantenimento di misure strutturali agricole a carattere orizzontale è giustificato dal fatto che la politica di sostegno dei prezzi e dei mercati produce effetti in tutta la Comunità; è conseguentemente necessario applicare una politica comune delle strutture agrarie avvalendosi di strumenti orizzontali che consentano di adeguare le aziende agricole e le imprese agroalimentari all'evoluzione delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli.

Attualmente la materia relativa all'obiettivo 5a è disciplinata dai regolamenti seguenti:

- regolamento (CEE) n. 2328/91, che interessa le azioni a favore delle aziende agricole [cfr. il precedente punto 1, lettere da a) a d)];
- regolamenti (CEE) n. 1360/78, n. 1035/72, n. 866/90 e n. 867/90, che interessano le azioni a favore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti [cfr. il precedente punto 1, lettera e), primo e, rispettivamente, secondo trattino].

3. La Commissione è dell'avviso che occorra migliorare la coerenza e l'efficacia dell'insieme delle operazioni di sviluppo regionale e rurale e che un tale risultato possa essere raggiunto soltanto inserendo a pieno titolo le misure orizzontali per il miglioramento delle strutture agrarie nelle esistenti procedure di programmazione e di partecipazione (partnership).

Per tale motivo, le recenti proposte della Commissione relative agli interventi dei Fondi strutturali⁽¹⁾ prevedono l'adeguamento della normativa concernente le azioni comuni finanziate nell'ambito dell'obiettivo 5a.

Giova a questo proposito rammentare come già esista una certa integrazione. Gli aiuti alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli sono inseriti nei piani settoriali, nei quadri comunitari di sostegno e nei programmi. Le modalità di programmazione e di ricorso alla partnership per l'obiettivo 1 tengono integralmente conto delle misure riconducibili all'obiettivo 5a nelle regioni di detto obiettivo, almeno con riguardo alla determinazione delle risorse finanziarie totali disponibili per interventi dell'obiettivo 5a nelle regioni considerate.

La Commissione ritiene tuttavia che sarebbe necessaria maggiore chiarezza nella programmazione di bilancio, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale. Dotazioni finanziarie indicative per le misure dell'obiettivo 5a dovrebbero essere adottate, nell'ambito della partnership, per il periodo di programmazione di sei anni.

Per quanto concerne la programmazione, gli Stati membri potrebbero anche indicare con maggiore chiarezza le loro priorità tra gli interventi da realizzare, i tassi di finanziamento applicati e le finalità perseguite. Tali indicazioni potrebbero essere modificate in base all'evoluzione della situazione, conformemente alle procedure applicabili all'insieme delle azioni strutturali.

(1) cfr. documenti COM(93)67 e COM(93)124.

4. Lo schema e le modalità di programmazione delle misure dell'obiettivo 5a sono presentati nelle proposte di regolamenti del Consiglio che modificano il regolamento quadro e il regolamento di coordinamento della riforma dei Fondi strutturali⁽¹⁾. Cronologicamente, le principali fasi sono le seguenti:

- a) gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani per le azioni riguardanti l'obiettivo 5a, definiti al pertinente livello geografico;
- b) la Commissione esamina tali piani e, di concerto con lo Stato membro, stabilisce i quadri comunitari di sostegno (QCS), attenendosi ai seguenti orientamenti:
 - per le regioni dell'obiettivo 1, le azioni riconducibili all'obiettivo 5a sono inserite nei QCS relativi a tale obiettivo; detti QCS sono trasmessi al comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni;
 - negli altri casi, le azioni riconducibili all'obiettivo 5a e riguardanti le strutture agrarie formano oggetto di un solo QCS per Stato membro, nel quale si opera una distinzione tra le azioni da realizzare nelle zone dell'obiettivo 5b e quelle previste per il resto del territorio; il QCS in questione è trasmesso al comitato delle strutture agrarie e dello sviluppo rurale;
- c) la Commissione si pronuncia in merito alle domande di contributo che le sono state inoltrate dagli Stati membri e che fanno riferimento alle forme d'intervento previste dalla normativa comunitaria.

Questa forma di programmazione delle azioni dell'obiettivo 5a, basata su QCS che precisano le dotazioni finanziarie indicative, tende a soddisfare le esigenze di chiarezza del bilancio, di coerenza tra le varie azioni e di flessibilità nella realizzazione delle stesse.

5. Con la presente proposta di regolamento unico del Consiglio si vuole essenzialmente fare in modo che anche i regolamenti citati a pagina 2 prevedano le stesse modalità di programmazione indicate nelle proposte di regolamenti del Consiglio che modificano il regolamento quadro e il regolamento di coordinamento della riforma dei Fondi strutturali. In tal modo, nei regolamenti che interessano l'obiettivo 5a viene fatto riferimento alle norme e alle modalità di programmazione stabilite dai regolamenti di cui trattasi, in modo da evitare ripetizioni.

Sono interessati gli articoli seguenti:

Riferimento a	Regolamenti (CEE) nn.			
	2328/91	866/90	1360/78	1035/72
- Programmazione	Art.1§3	Art.2§1	Art.12§2	Art.36§2
- Piani	Art.29§1	Art.2§2	Art.14§1	Art.36bis §1
- QCS	Art.29§2	Art.2§3	Art.14§2	Art.36bis §2
- Domande di contributo	Art.30§1	Art.10	Art.14bis §1	Art.36ter §1
- Concessione di contributo	Art.30§2	Art.5§1	Art.14bis §2	Art.36ter §2
- Pagamento di contributo	Art.33	Art.17	Art.15	Art.36quat
- Controlli	Art.36	Art.18	- (*)	- (*)

(*) In mancanza di disposizioni specifiche si applicano quelle del regolamento (CEE) n. 4253/88.

6. Va rilevato che la proposta di revisione dei regolamenti relativi all'obiettivo 5a) comporta una semplificazione assai significativa delle procedure e una maggiore flessibilità rispetto al sistema attuale.

I principali elementi di semplificazione interessano le diverse fasi della programmazione.

- I piani

Attualmente, due dei cinque strumenti per l'obiettivo 5a), ossia quelli che riguardano gli aiuti alle imprese di trasformazione-commercializzazione, richiedono l'elaborazione da parte degli Stati membri di due piani settoriali, a cui fa seguito l'adozione di due QCS settoriali.

Con il nuovo sistema proposto dalla Commissione saranno elaborati un solo piano e un solo QCS comprendenti tutti gli interventi a titolo dell'obiettivo in questione, mentre i piani settoriali saranno soppressi. Anche dal punto di vista dei contenuti il nuovo piano per l'obiettivo 5a) sarà più semplice degli attuali piani settoriali.

- L'esame dei regimi di aiuto proposti al cofinanziamento comunitario

Secondo la procedura attuale la Commissione esamina i regimi di aiuto proposti al cofinanziamento comunitario in due fasi: prima il progetto di testo regolamentare nazionale e poi il testo definitivo.

La Commissione propone invece che l'esame dei regimi di aiuto sia effettuato in una sola fase, in sede di approvazione dei QCS.

- Le forme di intervento

Attualmente gli interventi sono finanziati:

- mediante il rimborso annuale delle spese sostenute nell'anno precedente per gli aiuti alle aziende agricole;
- mediante il cofinanziamento dei programmi operativi per gli aiuti alle imprese di trasformazione - commercializzazione.

La Commissione lascerà agli Stati membri la facoltà di scegliere le forme d'intervento. Per gli Stati membri che lo ritengono opportuno, può essere previsto un unico programma operativo comprendente tutti gli interventi relativi all'obiettivo 5a) per il periodo 1994-1999. Sarà inoltre possibile presentare il piano e il programma riuniti in un unico documento.

- Il contenuto delle domande di sovvenzione

Per gli interventi a favore delle imprese di trasformazione-commercializzazione è attualmente richiesta l'elaborazione di programmi operativi particolareggiati costituiti, in molti casi, da un insieme di progetti singoli. Negli ultimi anni sono stati presentati più di 60 programmi operativi all'anno, per un importo medio di pochi Mio di ECU.

In futuro la struttura di tali programmi verrà uniformata a quella, assai più semplice, prevista per gli altri obiettivi (descrizione delle misure, condizioni di ammissibilità, piano di finanziamento). Ci si può attendere così che ciascuno Stato membro presenti, per tale strumento di intervento, un unico programma comprendente l'intero periodo 1994-1999.

Per quanto riguarda le misure propriamente dette inerenti all'obiettivo 5a), nonché le loro condizioni di ammissibilità, la Commissione ritiene che esse siano ben note agli Stati membri e che convenga perciò mantenerle. Gli adeguamenti proposti (cfr. punto seguente) vengono dunque limitati allo stretto necessario.

Per quanto riguarda infine le procedure finanziarie, il nuovo sistema consente una flessibilità non prevista dal sistema attuale. Dato che i finanziamenti comunitari per l'obiettivo 5a) saranno riuniti in un unico quadro comunitario di sostegno per tale obiettivo, le norme in vigore consentiranno di procedere in corso di esecuzione, ove occorra, a trasferimenti fra i diversi strumenti, in base alle semplici procedure già in applicazione per gli altri obiettivi (di norma, decisione del comitato di sorveglianza). Analogamente, il sistema degli anticipi sarà esteso a tutti gli strumenti concernenti l'obiettivo 5a), mentre finora si applica soltanto ad alcuni di essi.

7. La presente proposta contiene anche alcuni emendamenti di natura tecnica, nonché un numero limitato di adeguamenti delle misure previste dai regolamenti (CEE) n. 2328/91 e n. 866/90.

Con le proposte modifiche del regolamento (CEE) n. 2328/91 si intende tener conto della riforma della politica agraria comune:

- a) tutte le disposizioni relative al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione, all'estensivazione, alle misure forestali nelle aziende agricole e all'ambiente vanno ritirate in quanto il pertinente finanziamento è ormai competenza della sezione garanzia del FEAOG (modifiche dell'articolo 1 e dei titoli I, II, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 2328/91);
 - b) le nuove disposizioni dell'organizzazione comune di mercato per le carni bovine stabiliscono alcuni valori di densità del bestiame che, per ragioni di coerenza, dovrebbero essere applicati anche nel caso degli aiuti agli investimenti (modifica dell'articolo 6);
 - c) maggiore flessibilità viene proposta per gli investimenti non destinati alla produzione agricola, in modo da agevolare la diversificazione delle attività degli agricoltori (modifica dell'articolo 12);
 - d) i servizi di assistenza per la gestione delle aziende agricole verrebbero estesi all'assistenza amministrativa agli agricoltori (modifica dell'articolo 16);
 - e) le zone tradizionali di produzione del frumento duro hanno formato oggetto di una nuova delimitazione nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato; per evitare una dislocazione di tale produzione, non è opportuno mantenere l'indennità compensativa per gli svantaggi naturali che poteva finora essere corrisposta al di fuori delle zone tradizionali di produzione (modifica dell'articolo 19).
8. Appare inoltre giustificato prorogare alcune disposizioni particolari decise per l'applicazione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole del Portogallo e di quelle del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (RDT), in quanto la situazione delle strutture agrarie nelle zone interessate non si è evoluta sufficientemente da quando le stesse sono entrate a far parte del territorio comunitario.

Si propone pertanto (articoli 37 e 38):

- a) per il Portogallo, di continuare ad autorizzare, nell'ambito del regime di aiuti alle aziende agricole, condizioni meno rigide:
 - per la fissazione del reddito di riferimento,
 - per gli aiuti alle aziende associate,
 - per la concessione dell'indennità compensativa,integrandole d'altra parte con le deroghe decise dal Consiglio nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1601/92 del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli⁽²⁾ (azione "POSEIMA");
- b) per il territorio dell'ex RDT, di prorogare per tre anni le deroghe ancora vigenti a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91.

(2) GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 1

9. Per quanto concerne infine il regolamento (CEE) n. 866/90, si propone di menzionare esplicitamente i prodotti dell'agricoltura biologica tra quelli oggetto di interventi prioritari (modifica dell'articolo 10), di escludere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal campo d'applicazione a seguito della creazione dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e di includervi viceversa i prodotti analoghi ai prodotti agricoli, che attualmente non potrebbero essere presi in considerazione perché non compresi nell'allegato II del trattato (ad esempio le piante per l'industria dei profumi) (modifica dell'articolo 12).

10. In conclusione, le proposte di modifica dei regolamenti (CEE) n. 2328/91, n. 866/90 e n. 1035/72 sono conformi agli orientamenti seguiti dalla Commissione nel formulare le proposte relative al regolamento quadro e al regolamento di coordinamento dei Fondi strutturali, nonché al regolamento del FEAOG-orientamento.

Gli elementi essenziali che le caratterizzano sono, da un lato, una serie di modifiche - limitate al minimo indispensabile - delle misure comprese nell'obiettivo 5a, nonché delle loro condizioni di ammissibilità e, dall'altro, una rilevante semplificazione delle procedure e una maggiore flessibilità, grazie all'introduzione della programmazione. La programmazione stessa dovrebbe in tal modo divenire più rapida e concisa.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2328/91, (CEE) n. 866/90,
(CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 449/69
per accelerare l'adeguamento delle strutture
di produzione, trasformazione e commercializzazione
nell'ambito della riforma della politica agraria comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁴⁾ è stato modificato dal regolamento (CEE) n./⁽⁵⁾, in particolare con riguardo alla programmazione degli interventi dei Fondi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽⁶⁾ è stato modificato dal regolamento (CEE) n./⁽⁷⁾, in particolare con riguardo alla programmazione degli interventi dei Fondi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione Orientamento⁽⁸⁾, è

(1) GU n.

(2) GU n.

(3) GU n.

(4) GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

(5) GU n.

(6) GU n. L 374 del 31.12.1988, pag. 1.

(7) GU n.

(8) GU n. L 374 del 31.12.1988, pag. 25.

stato modificato dal regolamento (CEE) n./..(9), in particolare per integrare maggiormente le misure dell'obiettivo 5a nella programmazione degli interventi dei Fondi, ed in quanto talune misure sono ormai finanziate dalla sezione Garanzia del FEAOG;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n./.. del Consiglio(10), entro il 31 dicembre 1993 il Consiglio deve decidere circa l'adeguamento delle azioni comuni finanziate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4256/88, in modo da agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, e in base alle norme - in particolare a quelle relative alla programmazione - stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 4253/88, e dal regolamento (CEE) n. 4256/88;

considerando che è necessario assicurare che le misure in questione siano compatibili con la riforma della politica agraria comune e, in particolare, che esse non comportino un aumento globale della produzione nei settori eccedentari;

considerando che, date tali premesse, si devono adeguare gli aiuti per le aziende agricole in relazione al ritiro dei seminativi dalla produzione e alla fissazione di un fattore di densità dei bovini da carne presenti nell'azienda;

considerando che particolari disposizioni sono state adottate in ordine all'applicazione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole del Portogallo e dell'ex Repubblica democratica tedesca; che le strutture agrarie in queste parti della Comunità non hanno ancora conseguito un sufficiente grado di sviluppo, che appare pertanto legittimo prorogare, in forma adeguata, talune delle disposizioni destinate a migliorare tale situazione;

considerando che le aliquote del cofinanziamento comunitario sono ora stabilite nell'ambito della programmazione degli interventi dei Fondi strutturali; che tuttavia, per quanto concerne gli aiuti all'adeguamento delle strutture di produzione nelle regioni non interessate dall'obiettivo 1, la procedura seguita per la determinazione di tali aliquote fino al 31 dicembre 1992 deve continuare ad essere applicata sino alla data in cui produrranno effetti i quadri comunitari di sostegno nei quali sono inseriti detti aiuti, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88,

considerando che è pertanto opportuno modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie(11) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/93(12), il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli(13), modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90(14), il

(9) GU n.

(10) GU n. L

(11) GU n. L 218 del 6.8.1991, pag. 1

(12) GU n. L 91 del 15.4.1993, pag. 10

(13) GU n. L 91 del 6.4.1990, pag. 1

(14) GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23

regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 14 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93⁽¹⁶⁾ > il regolamento (CEE) 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 ed il regolamento (CEE) n. 449/69 del Consiglio, dell'11 marzo 1969, relativo al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli⁽¹⁸⁾;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2328/91 è modificato nel modo di seguito indicato.

1. All'articolo 1:

a) il paragrafo 2, primo comma, è modificato come segue:

i) il testo introduttivo è sostituito dal testo seguente:

"2. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) ed all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», cofinanzia, nel quadro dell'azione comune di cui al paragrafo 1, i regimi di aiuti nazionali concernenti:",

ii) le lettere a), f) e g) sono soppresse,

iii) il testo della lettera h) è sostituito dal testo seguente:

"h) le azioni di formazione professionale connesse con le misure di cui alle lettere b), c) e d).",

b) il paragrafo 2, secondo comma è soppresso;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. L'azione comune di cui al paragrafo 1 forma oggetto di programmazione a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

I richiedenti hanno diritto agli aiuti previsti dal presente regolamento soltanto se risultano soddisfatte tutte le condizioni in esso stabilite e se non sono esaurite le risorse finanziarie stanziare nel quadro della programmazione di cui all'articolo 29."

2. Gli articoli 2, 3 e 4 sono soppresi.

3. All'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) l'ultimo comma è soppresso.

(15) GU n. L 66 del 23.6.1978, pag. 1

(16) GU n. L 77 del 31.3.1993, pag. 14

(17) GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1

(18) GU n. L 61 del 12.3.1969, pag. 2

4. L'articolo 6 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, primo trattino, è aggiunto il testo seguente: "e, se del caso, conformemente alle norme di qualità comunitarie,"
- b) al paragrafo 4 il testo dei primi cinque commi è sostituito dal testo seguente:

"È esclusa la concessione di aiuti agli investimenti ai sensi del paragrafo 1 che determinino un aumento del numero di posti per suini.

Il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso.";

- c) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per investimenti relativi al settore della produzione di carni bovine sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non supera, nell'ultimo anno del piano, il seguente numero di unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera destinato all'alimentazione di tali bovini: 3; 2,5 e 2 UBA/ha per i piani che terminano rispettivamente nel 1994, 1995 e 1996 o più tardi.

La tabella di conversione in UBA è contenuta nell'allegato I."

5. All'articolo 7, paragrafo 2 l'ultimo comma è soppresso.

6. All'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, il secondo trattino è soppresso e il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- tre volte l'importo per azienda indicato all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma,".

7. All'articolo 12, paragrafo 5 dopo l'ultimo trattino è aggiunto il trattino seguente:

"- alle misure di aiuto agli investimenti, nelle aziende agricole, che non riguardano le attività colturali o zootecniche,".

8. L'intestazione del titolo V è sostituita dall'intestazione seguente:

"Titolo V

Altre misure a favore delle aziende agricole".

9. L'articolo 16 è modificato come segue:

- a) il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri possono concedere alle associazioni agricole che ne facciano richiesta un aiuto volto alla creazione o al

potenziamento di servizi di assistenza per la gestione delle aziende e destinato a contribuire alla copertura dei loro costi di gestione.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per le attività dei dipendenti incaricati di fornire un'assistenza individualizzata in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa delle aziende agricole.";

b) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 per dipendente impiegato a tempo pieno nelle attività di cui al paragrafo 2. Tale importo va ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni dipendente; esso può essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo. L'ammontare massimo ammissibile di tale importo è di 54 000 ECU complessivi per ciascun dipendente."

c) al paragrafo 6:

i) nel primo comma le parole "servizi di gestione" sono sostituite dalle parole "servizi di assistenza per la gestione delle aziende",

ii) nel secondo comma il numero "501,4" è sostituito dal numero "750".

10. L'articolo 18 è modificato come segue:

a) nel paragrafo 1, primo comma e nel paragrafo 2 le parole "una pensione di vecchiaia" sono sostituite da: "una pensione di vecchiaia o una pensione di vecchiaia anticipata";

b) al paragrafo 2, la parola "rimborso" è sostituita dalla parola "cofinanziamento".

11. L'articolo 19, paragrafo 1 è modificato come segue:

i) alla lettera b), punto i) il primo trattino è soppresso;

ii) alla lettera c), la seconda frase è soppressa.

12. Gli articoli da 21 a 27 sono soppressi.

13. All'articolo 28, paragrafo 1, primo comma le parole "articoli 3 e da 5 a 16" sono sostituite dalle parole "articoli da 5 a 16".

14. Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 29

1. Le azioni previste dal presente regolamento sono inserite nei piani predisposti e presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

2. Le azioni previste dagli articoli da 5 a 11 e da 13 a 20 e dall'articolo 28 del presente regolamento sono inserite nei quadri comunitari di sostegno predisposti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ed approvati con decisione della Commissione, a norma dell'articolo 10 di quest'ultimo regolamento."

15. Il testo dell'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 30

1. Gli Stati membri allegano ai piani di cui all'articolo 29, paragrafo 1:
 - a) una domanda di contributo, redatta a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, relativa alle azioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2 e agli aiuti derivanti dall'applicazione delle direttive 72/159/CEE(*) e 72/160/CEE(**);
 - b) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti i regimi di aiuti per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2, nonché di quelle previste dall'articolo 12.
2. La Commissione esamina l'insieme delle disposizioni menzionate al paragrafo 1 e decide in merito al contributo del Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

(*) GU n. L 96 del 23.4.1972, pag. 1.

(*) GU n. L 96 del 23.4.1972, pag. 9."

16. Gli articoli 31 e 32 sono soppressi.

17. Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 33

1. Il pagamento del contributo è effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88; tuttavia, per il pagamento del saldo si procede, oltre che nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 21, in base ad una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un dato anno civile e presentata alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.
2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88."

18. Il testo dell'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 35

1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nei settori contemplati dal presente regolamento, ad esclusione del settore disciplinato dagli articoli da 5 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 17, provvedimenti che prevedano aiuti supplementari, concessi secondo condizioni o modalità diverse da quelle ivi stabilite o i cui importi superino i massimali ivi fissati, sempreché tali misure siano adottate in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.
2. Ad eccezione dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano alle misure di aiuto disciplinate dagli articoli da 6 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 17."

19. Il testo dell'articolo 36 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 36

I controlli vengono effettuati a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88."

20. Il testo dell'articolo 37 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 37

Le seguenti disposizioni particolari si applicano al Portogallo fino al 31 dicembre 1995.

- a) Nell'ambito della decisione prevista dall'articolo 29, paragrafo 2, la Commissione può autorizzare il Portogallo a determinare il reddito di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3 applicando un coefficiente correttore alla retribuzione lorda media dei lavoratori non agricoli dell'intero territorio portoghese. Tale coefficiente non può essere superiore a:
 - 1,7 per il 1993,
 - 1,5 per il 1994,
 - 1,3 per il 1995.
- b) Nell'ambito della decisione prevista dall'articolo 29, paragrafo 2, la Commissione può autorizzare il Portogallo ad applicare l'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 alle aziende associate nelle quali soltanto due terzi dei membri soddisfino la condizione indicata all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). La Commissione determina contestualmente le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a tali aziende associate.
- c) L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 può essere concessa agli imprenditori che coltivano almeno 1 ettaro di superficie agricola utile sul territorio continentale del Portogallo."

21. L'articolo 38 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1:

- i) le lettere a), b) e c) sono soppresse;
- ii) alla lettera f) è aggiunta la frase seguente: "Il massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino è portato al triplo di detto volume di investimento per azienda.";
- iii) la lettera h) è soppressa;

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g) si applicano fino al 31 dicembre 1996."

22. L'articolo 39 è soppresso.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 866/90 è modificato nel modo di seguito indicato.

1. All'articolo 1, paragrafo 1 la fine dell'ultima frase, a partire dalla parola "ossia", è soppressa.

2. L'intestazione del titolo I è sostituita dall'intestazione seguente:

"Titolo I

Programmazione".

3. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

Piani e quadri comunitari di sostegno

1. L'azione comune di cui all'articolo 1 forma oggetto di programmazione a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

2. Le azioni previste dal presente regolamento sono inserite nei piani predisposti e presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

3. Il finanziamento degli investimenti interessati dal presente regolamento è effettuato in base ai quadri comunitari di sostegno predisposti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ed approvati con decisione della Commissione, a norma dell'articolo 10 di quest'ultimo regolamento."

4. Gli articoli da 3 a 7 sono soppressi.

5. All'articolo 8 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli investimenti ammissibili al contributo del Fondo ai sensi del presente regolamento debbono essere conformi a criteri di selezione che fissano le priorità ed indicano gli investimenti che debbono essere esclusi dal finanziamento comunitario."

6. Il testo degli articoli 9 e 10 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 9

Forme d'intervento

L'intervento del Fondo nella realizzazione dell'azione prevista dal presente regolamento assume una delle forme seguenti:

- a) cofinanziamento di programmi operativi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2052/88, oppure
- b) concessione di sovvenzioni globali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2052/88.

"Articolo 10

Domande di contribuzione

Gli Stati membri allegano ai piani di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

- a) una domanda di contributo, redatta a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88;
- b) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative intese alla realizzazione dell'azione comune di cui all'articolo 1 del presente regolamento."

7. All'articolo 11, paragrafo 2 è aggiunta la parte di frase seguente:

"secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio(*), del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

(*) GU n. L 198 del 22.7.1991, pag. 1."

8. All'articolo 12 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Sono interessati dal presente regolamento gli investimenti riguardanti prodotti compresi nell'allegato II del trattato, ad esclusione degli investimenti riguardanti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono tuttavia, ammessi anche gli investimenti relativi ai prodotti dei codici NC 4502, 4503 e 4504.

La Commissione può ammettere gli investimenti relativi ed altri prodotti, a condizione che:

- i beneficiari dell'aiuto abbiano vincoli contrattuali diretti con i produttori dei prodotti agricoli di base;
- si tratti di prodotti analoghi a quelli compresi nell'allegato II del trattato."

9. All'articolo 13 il terzo trattino è soppresso.

10. L'articolo 14 è soppresso.

11. All'articolo 15

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. La Commissione decide circa la partecipazione del Fondo a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88.";

b) il paragrafo 3 è soppresso.

12. All'articolo 16, paragrafo 3 le parole "investimenti selezionati dalla Commissione per un intervento del Fondo" sono sostituite dalle parole seguenti: "investimenti ammissibili al contributo del Fondo".

13. Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 18

Controlli

I controlli si effettuano a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88."

14. Gli articoli 19, 19bis, 20 e 22 sono soppressi.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio è modificato nel modo di seguito indicato.

1. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 12

1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88(*).

2. L'azione comune di cui al paragrafo 1 forma oggetto di programmazione a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88(**).

I richiedenti hanno diritto agli aiuti previsti dal presente regolamento soltanto se risultano soddisfatte tutte le condizioni in esso stabilite e se non sono esaurite le risorse finanziarie stanziolate nel quadro della programmazione di cui all'articolo 14.

(*) GU n. L 374 del 31.12.1988, pag. 25.

(**) GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9."

2. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 14

1. Le azioni previste dal presente regolamento sono inserite nei piani predisposti e presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio(*).
2. Le azioni previste dall'articolo 10, paragrafi 1, 2, 2bis e 3 del presente regolamento sono inserite nei quadri comunitari di sostegno predisposti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ed approvati con decisione della Commissione, a norma dell'articolo 10 di quest'ultimo regolamento.

(*) GU n. L 374 del 31.12.1988, pag. 1."

3. È inserito l'articolo 14bis seguente:

"Articolo 14bis

1. Gli Stati membri allegano ai piani di cui all'articolo 14, paragrafo 1:
 - a) una domanda di contributo, presentata a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, relativa alle azioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e agli aiuti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 389/82(*) del Consiglio;
 - b) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti i regimi di aiuto per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
2. La Commissione esamina l'insieme delle disposizioni menzionate al paragrafo 1, e decide in merito al contributo del Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

(*) GU n. L 51 del 23.2.1982, pag. 1."

4. Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 15

1. Il pagamento del contributo è effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88; tuttavia, per il pagamento del saldo si procede, oltre che nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 21, in base ad una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un dato anno civile e presentata alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.
2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88."

5. L'articolo 19 è soppresso.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio è modificato come di seguito indicato.

1. All'articolo 14ter, paragrafo 2 il secondo comma è soppresso.
2. Il testo dell'articolo 36 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 36

1. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. Gli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88(*).
Tale azione comune forma oggetto di programmazione a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88(**).

I richiedenti hanno diritto agli aiuti menzionati al primo comma soltanto se risultano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dal presente regolamento e se non sono esaurite le risorse finanziarie stanziata nel quadro della programmazione di cui all'articolo 36bis.

(*) GU n. L 374 del 31.12.1988, pag. 25.

(**) GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9."

3. Gli articoli 36 bis, 36 ter e 36 quater sono inseriti.

Articolo 36bis

1. Le azioni previste dall'articolo 36, paragrafo 2 del presente regolamento sono inserite nei piani predisposti e presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio(*).
2. Le azioni previste dall'articolo 36, paragrafo 2 del presente regolamento sono inserite nei quadri comunitari di sostegno predisposti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ed approvati con decisione della Commissione, a norma dell'articolo 10 di quest'ultimo regolamento.

Articolo 36ter

1. Gli Stati membri allegano ai piani di cui all'articolo 36bis, paragrafo 1:
 - a) una domanda di contributo, redatta a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, relativa alle azioni di cui all'articolo 36bis, paragrafo 2;
 - b) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti i regimi di aiuto per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 36bis, paragrafo 2.
2. La Commissione esamina l'insieme delle disposizioni menzionate al paragrafo 1 e decide in merito al contributo del Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 36quater

1. Il pagamento del contributo è effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88; tuttavia, per il pagamento del saldo si procede, oltre che nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 21, in base ad una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un dato anno civile e presentata alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.
2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

(*) GU n. L 374 del 31.12.1988, pag. 1."

Articolo 5

L'articolo 1 e l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 449/69 sono soppressi.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Tuttavia:

1. La procedura di determinazione dei tassi di cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 31, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2328/91, vigente prima della modifica di quest'ultimo ai sensi del presente regolamento, resta applicabile su tutto il territorio della Comunità, comprese le regioni non interessate dall'obiettivo 1 definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, fino alla decorrenza degli effetti dei quadri comunitari di sostegno di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del medesimo regolamento (CEE) n. 2052/88.
2. Gli articoli 3, 21, 22, 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2328/91 restano d'applicazione alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽¹⁹⁾.
3. Gli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (CEE) n. 2328/91 restano applicabili secondo le norme stabilite dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo⁽²⁰⁾.

L'articolo 1, paragrafo 20 è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

(19) GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(20) GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 96.

Obiettivo 5a della riforma dei Fondi strutturali
(periodo 1994-1999)

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2328/91, (CEE) n. 866/90,
(CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 449/69
per accelerare l'adeguamento delle strutture
di produzione, trasformazione e commercializzazione
nell'ambito della riforma della politica agraria comune

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/91 MODIFICATO(*)

relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

Articolo 1

1. Per accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella Comunità conformemente all'obiettivo n. 5 a) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88, la quale è attuata dagli Stati membri ed ha i seguenti obiettivi:
 - i) contribuire a ripristinare l'equilibrio fra la produzione e la capacità del mercato;
 - ii) contribuire al miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole mediante il rafforzamento e la riorganizzazione delle loro strutture e la promozione di attività complementari;
 - iii) mantenere in essere una comunità agricola vitale per contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, assicurando un tenore di vita equo per gli agricoltori e compensando gli effetti degli svantaggi naturali nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate;
 - iv) contribuire alla tutela dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, compresa la salvaguardia durevole delle risorse naturali dell'agricoltura.

2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) ed all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», cofinanzia, nel quadro dell'azione comune di cui al paragrafo 1, i regimi di aiuti nazionali concernenti:
 - [a) ...] (ritiro dei seminativi dalla produzione: sostituito dai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e n. 2078/92)
 - b) le misure relative agli investimenti nelle aziende agricole, effettuati in particolare per ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori, promuovere la diversificazione della loro attività, compresa la commercializzazione dei prodotti nell'azienda, e preservare e migliorare l'ambiente naturale;
 - c) le misure intese all'incentivazione dell'insediamento di giovani agricoltori;

(*) Testo nel quale, oltre al regolamento in vigore figurano, sottolineate, le proposte di modifica. Le parti tra [] sono soppresse.

d) le misure d'accompagnamento a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una determinata contabilità e all'avviamento di associazioni, servizi e altre azioni che interessano più aziende;

e) le misure intese a sostenere i redditi agricoli e a mantenere in essere una comunità agricola vitale nelle zone di montagna o svantaggiate, mediante aiuti all'agricoltura intesi a compensare gli svantaggi naturali;

[f) ...] (premio ambiente: sostituito dal regolamento (CEE) n. 2078/92)

[g) ...] (misure forestali: sostituito dal regolamento (CEE) n. 2080/92)

h) le azioni di formazione professionale connesse con le misure di cui alle lettere b), c) e d).

[...] (modalità di finanziamento del ritiro dei seminativi: ormai senza oggetto)

3. L'azione comune di cui al paragrafo 1 forma oggetto di una programmazione a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

I richiedenti hanno diritto agli aiuti previsti dal presente regolamento soltanto se risultano soddisfatte tutte le condizioni in esso stabilite e se non sono esaurite le risorse finanziarie stanziare nel quadro della programmazione di cui all'articolo 29.

[TITOLO I
Ritiro dei seminativi dalla produzione
Articolo 2
(sostituito dai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e n. 2078/92)]

[TITOLO II
Estensivazione della produzione
Articolo 3
(sostituito dal regolamento (CEE) n. 2078/92)]

[TITOLO III
Riconversione della produzione
Articolo 4
(soppresso in quanto inapplicato)]

TITOLO IV

Regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

Articolo 5

1. Per contribuire a migliorare i redditi agricoli, nonché le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole, gli Stati

membri istituiscono, nell'ambito dell'azione comune di cui all'articolo 1, un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole il cui titolare:

- a) eserciti l'attività agricola a titolo principale.
Tuttavia, gli Stati membri possono applicare il regime d'aiuto di cui agli articoli da 5 a 9 agli imprenditori agricoli che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavano almeno il 50 % del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;
- b) possieda una sufficiente capacità professionale;
- c) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda. Tale piano deve dimostrare, tramite un calcolo specifico, che gli investimenti sono giustificati riguardo alla situazione dell'azienda e alla sua economia e che la sua realizzazione produce un miglioramento duraturo di tale situazione, in particolare del reddito da lavoro per unità di lavoro umano (ULU) nell'azienda, oppure è necessaria per mantenere l'attuale livello del reddito da lavoro per ULU;
- d) si impegni a tenere una contabilità semplificata comprendente almeno:
 - la tenuta dei libri delle entrate-spese, con documenti giustificativi,
 - l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda.

[...] (deroga temporanea contabilità: scaduta il 31 dicembre 1991)

2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 è limitato alle aziende agricole
 - il cui reddito da lavoro per ULU sia inferiore al reddito di riferimento di cui al paragrafo 3,
 - il cui piano di miglioramento ai sensi del paragrafo 1, lettera c) non prevede un reddito da lavoro superiore al 120 % del reddito di riferimento.

Inoltre, gli Stati membri possono limitare il regime d'aiuti di cui al paragrafo 1 alle aziende agricole a carattere familiare.
3. Gli Stati membri stabiliscono il reddito di riferimento di cui al paragrafo 2, in misura non superiore alla retribuzione lorda media dei lavoratori non agricoli nella regione.

4. Il piano di miglioramento di cui al paragrafo 1 comprende almeno
 - una descrizione della situazione iniziale;
 - una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;
 - l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.
5. Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale ai fini del presente regolamento.

Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola deve essere pari o superiore al 50 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda deve essere inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono tale nozione alla luce dei criteri di cui al comma precedente.

6. Gli Stati membri definiscono inoltre i criteri da prendere in considerazione per valutare la capacità professionale dell'imprenditore tenendo conto del livello di formazione agricola e/o di una durata minima di esperienza professionale.

Articolo 6

1. Il regime di aiuti di cui all'articolo 5 può riguardare investimenti:
 - per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato, e, se del caso, conformemente alle norme di qualità comunitarie,
 - per la diversificazione dell'attività dell'azienda, in particolare tramite attività turistiche ed artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti ottenuti nell'azienda stessa.
 - per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia,
 - per migliorare le condizioni di vita e di lavoro,
 - per migliorare le condizioni di igiene negli allevamenti ed il rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie,
 - per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente.
2. La concessione dell'aiuto agli investimenti di cui al paragrafo 1 può essere esclusa o limitata qualora tali investimenti determinino un aumento della produzione dell'azienda di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta i provvedimenti necessari e definisce, in particolare, i prodotti ai sensi del comma precedente.

3. Fatte salve le altre varie decisioni prese in virtù del paragrafo 2, la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 per investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia determinanti un superamento del quantitativo di riferimento, stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è esclusa, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91, o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 di detto regolamento.

In tal caso, l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non porti il numero di vacche da latte a più di 40 per ULU e a più di 60 per azienda o, se l'azienda dispone di oltre 1,5 ULU, non comporti un aumento di oltre il 15 % del numero di vacche da latte.

Il Consiglio adotta su proposta della Commissione, al più tardi sei mesi dopo lo scadere del regolamento (CEE) n. 857/84 le condizioni per la concessione degli aiuti agli investimenti determinanti un aumento della produzione lattiero-casearia, applicabili dopo lo scadere di detto regolamento.

4. È esclusa la concessione di aiuti agli investimenti di cui al paragrafo 1 che abbiano quale conseguenza un aumento del numero di posti per suini.

Il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso.

Inoltre, qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione di un aiuto per tale investimento è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 % del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda.

5. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per investimenti relativi al settore della produzione di carni bovine sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non supera, nell'ultimo anno del piano, il numero di seguito indicato di unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera destinato all'alimentazione di tali bovini: 3; 2,5 e 2 UBA/ha per i piani che terminano rispettivamente nel 1994, 1995 e 1996 o più tardi.

La tabella di conversione in UBA figura nell'allegato I.

6. È esclusa la concessione degli aiuti agli investimenti di cui al paragrafo 1 nel settore delle uova e del pollame.

Articolo 7

1. Il regime di aiuti agli investimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, riguarda aiuti sotto forma di sovvenzioni in conto capitale o del loro equivalente in abbuono d'interessi o in ammortamento differito, o una combinazione di queste forme, concernenti gli investimenti necessari alla realizzazione del piano di miglioramento, escluse le spese dovute all'acquisto di:

- terreni,

- bestiame vivo suino e avicolo nonché vitelli da macello.

Per il bestiame vivo può essere preso in considerazione solo il primo acquisto previsto dal piano di miglioramento.

Inoltre il regime di aiuti può riguardare garanzie per i prestiti contratti e i relativi interessi, nel caso in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali.

2. L'aiuto in conto capitale, di cui al paragrafo 1, può riguardare un volume di investimento di 60 743 ECU per ULU e di 121 486 ECU per azienda; gli Stati membri possono fissare limiti inferiori a questi importi.

Il valore dell'aiuto di cui al paragrafo 1, espresso nella percentuale dell'importo degli investimenti, è limitato:

- a) per le zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE:
 - al 45 % per i beni immobili,
 - al 30 % per gli altri tipi di investimento;
- b) per le altre zone:
 - al 35 % per i beni immobili,
 - al 20 % per gli altri tipi di investimento.

Se l'aiuto non è concesso sotto forma di sovvenzioni in conto capitale, gli Stati membri stabiliscono ogni anno una tabella che indichi il valore degli aiuti, espresso nella percentuale dell'importo dell'investimento, tenuto conto del tasso d'interesse annuo medio dei prestiti senza l'applicazione dell'abbuono, del valore dell'abbuono, della durata dei prestiti, degli abbuoni e degli ammortamenti differiti e di qualsiasi altro parametro utilizzato per esprimere l'aiuto in termini di sovvenzione equivalente.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concedere, per un determinato periodo, aiuti superiori al livello di cui al comma precedente, qualora la situazione del mercato dei capitali di tale Stato lo giustifichi.

[...] (maggiorazione degli aiuti del 10%: scaduta il 31 dicembre 1991)

Articolo 8

Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 7 agli imprenditori agricoli che, dopo la realizzazione di un piano di miglioramento, continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6. Tuttavia il numero dei piani per beneficiario che possono essere accettati nell'arco di sei anni è limitato a due e il volume totale degli investimenti che si può prendere in considerazione per il rimborso degli aiuti di cui all'articolo 33 è limitato a 60 743 ECU per ULU e a 121 486 ECU per azienda durante detto periodo.

Articolo 9

1. Il piano di miglioramento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) , può riguardare un'azienda singola o più aziende associate ai fini della fusione di tutte o di una parte delle aziende in questione.
2. Nel caso di aziende associate, il piano di miglioramento riguarda l'azienda associata ed eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.
3. Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 7 alle aziende associate se tutti gli imprenditori membri dell'azienda associata soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
4. Fatta eccezione per il settore dell'acquacoltura i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ed all'articolo 8 possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata. I massimali di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri solo nel caso in cui l'azienda derivi da una fusione totale.

Tali massimali non possono tuttavia superare:

- 120 vacche,
- tre volte l'importo per azienda indicato all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma,

per azienda associata, comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.

5. La Commissione, può autorizzare, secondo la procedura prevista all'articolo 30, uno Stato membro a concedere gli aiuti di cui all'articolo 7, secondo le modalità fissate al paragrafo 4 del presente articolo, alle cooperative agricole aventi per unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Allo stesso tempo la Commissione determina le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a dette cooperative, nonché le condizioni e i limiti per il superamento del volume d'investimento indicato al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri fissano le condizioni cui devono soddisfare le aziende associate, in particolare:
 - la forma giuridica,
 - la durata minima, che deve essere di almeno sei anni,
 - la formazione del capitale sociale,
 - la partecipazione dei membri alla gestione.

Articolo 10

1. Gli Stati membri possono concedere aiuti speciali per il primo insediamento ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni, a condizione che:

- il giovane agricoltore si insedi in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; per insediamento in qualità di capo dell'azienda si intende l'assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda stessa e dello statuto sociale stabilito nello Stato membro interessato per i capi d'azienda indipendenti;
- il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a tempo parziale;
- la qualificazione professionale del giovane agricoltore si situi ad un livello sufficiente al momento dell'insediamento o al più tardi due anni dopo l'insediamento;
- l'azienda richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU, fermo restando che tale volume deve essere raggiunto al più tardi due anni dopo l'insediamento.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

- a) un premio unico per un importo massimo imputabile di 10 000 ECU. Il pagamento di questo premio può essere scaglionato su cinque anni al massimo. Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono d'interessi equivalente;
- b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento.

Il tasso dell'abbuono è del 5 % al massimo per un periodo di quindici anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore a 10 000 ECU.

Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono che risulta dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti.

3. Gli Stati membri definiscono:

- le condizioni del primo insediamento,
- le condizioni specifiche, nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell'azienda e in particolare vi si insedi nel quadro di associazioni o di cooperative aventi per oggetto principale la gestione di un'azienda agricola, restando inteso che tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda,
- la formazione professionale agricola richiesta al momento del primo insediamento o entro i due anni successivi all'insediamento stesso, affinché il premio sia imputabile al Fondo,
- le modalità secondo le quali si verifica che il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU è stato raggiunto entro il termine massimo di due anni dall'insediamento,
- l'importo degli aiuti all'insediamento.

Articolo 11

Gli Stati membri possono concedere ai giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i 40 anni un aiuto supplementare per gli investimenti previsti nel quadro di un piano di miglioramento materiale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), pari al massimo al 25% dell'aiuto concesso in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, a condizione che il giovane agricoltore presenti il piano di miglioramento entro cinque anni dal suo insediamento e che egli sia in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 12

1. Sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende rispondenti alle condizioni di cui agli articoli 5 e 9 che superino gli importi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, maggiorati eventualmente dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11, ad eccezione degli aiuti:

- per la costruzione di fabbricati aziendali,
- per il trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità,
- per le opere di miglioramento fondiario,
- per gli investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente

purché tali importi superiori siano concessi in conformità dell'articolo 6 e degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Qualora gli Stati membri concedano aiuti per gli investimenti in aziende che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, il livello di tali aiuti deve restare inferiore di almeno un quarto a quello degli aiuti concessi a norma dell'articolo 7, ad eccezione degli aiuti per

- la realizzazione di risparmi di energia,
- il miglioramento fondiario,

che possono raggiungere gli importi indicati all'articolo 7, paragrafo 2.

Tali aiuti possono essere concessi per un volume di investimenti totali di 60 743 ECU/ULU e 121 486 ECU per azienda per un periodo di sei anni.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere un aiuto transitorio per gli investimenti in piccole aziende agricole che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Questo aiuto transitorio può essere concesso solo fino a concorrenza di un importo di investimenti di 25 252 ECU e non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle previste all'articolo 7, salvo eventualmente una maggiorazione pari all'aiuto di cui all'articolo 11.

4. Sono vietati gli aiuti per gli investimenti nelle aziende qualora gli investimenti stessi non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6 o qualora l'articolo 7 non autorizzi la concessione di tali aiuti.

Tuttavia gli aiuti di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere concessi:

- per investimenti nel settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di «foie gras»,
- per gli acquisti di bestiame che possano essere incentivati in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, anche se non si tratta del primo acquisto.

Inoltre per quanto riguarda le aziende di cui ai paragrafi 2 e 3 il numero di vacche da latte di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è fissato a 40 per ULU e per azienda.

5. I divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo non si applicano:

- alle misure di aiuto all'acquisto di terreni,
- ai crediti di esercizio agevolati per un periodo non superiore alla durata di una campagna agricola,
- alle misure di aiuto per l'acquisto di riproduttori maschi,
- alle garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi,
- alle misure di aiuto agli investimenti concernenti la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché non determinino un aumento della produzione,
- alle misure per investimenti intesi al miglioramento delle condizioni d'igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non causino un aumento della produzione,
- alle misure di aiuto agli investimenti nelle aziende agricole che non riguardano le attività colturali o zootecniche,

a condizione che essi siano conformi alle disposizioni degli articoli da 92 a 94 del trattato.

TITOLO V

Altre misure a favore delle aziende agricole

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono istituire un regime di incentivazione per la tenuta della contabilità nelle aziende agricole.

Tale regime comprende la concessione, agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano domanda, di un aiuto ripartito almeno sui primi quattro anni della tenuta della contabilità di gestione nell'azienda, a condizione che la contabilità sia tenuta per un periodo di almeno quattro anni.

Gli Stati membri definiscono l'importo di detto aiuto all'interno di una forcella da 700 a 1 050 ECU.

2. La contabilità di cui al paragrafo 1:

a) comprende

- la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura;
- la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda;

b) si conclude con la presentazione annuale:

- di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati,
- di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi e ricavi) redatti in modo dettagliato,
- degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

3. Qualora l'azienda sia stata scelta da organismi designati dagli Stati membri per la raccolta dei dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnatamente nel quadro della rete d'informazione contabile della Comunità, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al paragrafo 1 deve impegnarsi a mettere a disposizione degli organismi suddetti, in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda.

Articolo 14

Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni riconosciute aventi come scopo:

- l'assistenza interaziendale, anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale,
- l'introduzione di sistemi agricoli alternativi,
- una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola,
- o un'attività aziendale in comune,

e costituite dal 1° aprile 1985, un aiuto per l'avviamento, destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione.

Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto in funzione del numero dei partecipanti e dell'attività esercitata in comune. L'importo massimo per associazione riconosciuta è di 15 044 ECU.

Gli Stati membri definiscono inoltre la forma giuridica di tali associazioni e le condizioni di collaborazione dei loro membri.

Articolo 15

1. Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni agricole riconosciute aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione nell'azienda, un aiuto all'avviamento per contribuire alla copertura dei loro costi di gestione.
2. Per dare diritto all'aiuto di cui al paragrafo 1, il servizio di sostituzione deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente pienamente qualificato per i servizi che deve prestare.
3. Gli Stati membri determinano le condizioni di riconoscimento dei servizi di cui al paragrafo 1, in particolare:
 - la forma giuridica,
 - le condizioni di gestione e di contabilità,
 - i casi di sostituzione, che possono comprendere la sostituzione dell'imprenditore, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto,
 - la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni,
 - il numero minimo degli agricoltori affiliati.
4. Gli Stati membri fissano l'aiuto all'avviamento di cui al paragrafo 1, fino a concorrenza di 12 035 ECU per agente di sostituzione occupato a tempo pieno nelle attività di cui al paragrafo 2. Tale importo deve essere ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; può essere ripartito anche in modo decrescente nel corso di tale periodo.

Articolo 16

1. Gli Stati membri possono concedere alle associazioni agricole che ne facciano richiesta un aiuto volto alla creazione o al potenziamento di servizi di assistenza per la gestione delle aziende e destinato a contribuire alla copertura dei loro costi di gestione.
2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per l'attività di agenti incaricati di fornire un'assistenza personalizzata in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa delle aziende agricole.
3. Per dare diritto all'aiuto di cui al paragrafo 1, il servizio di gestione d'azienda deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente qualificato per le funzioni di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri determinano le condizioni del riconoscimento dei servizi di cui al paragrafo 1, in particolare:
 - la forma giuridica,
 - le condizioni di gestione e di contabilità
 - la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni,
 - il numero minimo degli agricoltori affiliati.
5. Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 per agente impiegato a tempo pieno nelle attività di cui al paragrafo 2. Tale importo va ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; esso può essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo. L'ammontare massimo ammissibile di tale importo è di 54 000 ECU complessivi per ciascun agente.

6. Gli Stati membri possono sostituire il sistema d'aiuto all'avviamento di cui al paragrafo 5 con un sistema di aiuto all'avviamento per l'introduzione di una determinata gestione aziendale, a favore degli imprenditori a titolo principale che ricorrono ai servizi di assistenza per la gestione delle aziende di cui al paragrafo 1.

In questo caso gli Stati membri fissano l'aiuto fino a concorrenza di 750 ECU per azienda, da ripartire su almeno due anni.

TITOLO VI

Misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Articolo 17

1. Nelle regioni comprese nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, compilato conformemente alla direttiva 75/268/CEE, gli Stati membri possono concedere a favore delle attività agricole un'indennità compensativa annua, fissata in funzione degli svantaggi naturali permanenti descritti all'articolo 3 di tale direttiva, entro i limiti e secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.
2. La concessione di un'indennità compensativa intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti, che ecceda i limiti o deroghi alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, è vietata nelle zone comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1.

Articolo 18

1. Sono beneficiari dell'indennità compensativa concessa dagli Stati membri, gli imprenditori che coltivano almeno 3 ha di superficie agricola utilizzata e che si impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva 75/268/CEE, per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa; può essere esonerato da tale impegno l'imprenditore che cessi l'attività agricola, nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; l'imprenditore è inoltre esonerato da tale impegno in caso di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione per pubblica utilità. È esonerato inoltre dall'impegno l'imprenditore che percepisce una pensione di vecchiaia o una pensione corrisposta nell'ambito di un regime di pensionamento anticipato.

Tuttavia, per il Mezzogiorno, comprese le isole, per le regioni dei dipartimenti francesi d'oltremare, e per le regioni spagnole, greche e portoghesi, la superficie agricola per azienda è fissata a 2 ettari.

2. Le spese relative all'indennità compensativa non danno diritto ad alcun cofinanziamento a norma dell'articolo 31, se l'imprenditore percepisce una pensione di vecchiaia o una pensione corrisposta nell'ambito di un regime di pensionamento anticipato.

3. Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione dell'indennità compensativa, anche a favore di prassi rispondenti alle esigenze della tutela dell'ambiente e della conservazione dello spazio naturale.

Articolo 19

1. Gli importi dell'indennità compensativa sono fissati dagli Stati membri in funzione della gravità e degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola ed entro i limiti sottoindicati, fermo restando che l'indennità non può essere inferiore a 20,3 ECU per UBA o, eventualmente, per ha nelle zone di cui all'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE:

- a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in base all'entità del bestiame detenuto. L'indennità concessa non può superare 102 ECU per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 102 ECU per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. La tabella per la conversione delle unità di bovini, equini, ovini e caprini in UBA è riportata all'allegato I.

Tuttavia, l'importo totale dell'indennità concessa può essere portato a 121,5 ECU per UBA e per ettaro nelle zone agricole svantaggiate in cui ciò sia giustificato dalla particolare gravità di svantaggi naturali permanenti.

La concessione dell'indennità è limitata ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.

Le vacche il cui latte sia destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione per il calcolo dell'indennità soltanto nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, nonché nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, nelle quali la produzione di latte costituisce una parte considerevole della produzione delle aziende.

Allorché gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 di detta direttiva, il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione, per imprenditore beneficiario, nel calcolo dell'indennità non può superare 20 unità;

- b) qualora si tratti di produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata, detratta la superficie destinata all'alimentazione del bestiame nonché:

- i) per quanto riguarda l'insieme delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla produzione del frumento:

[- ...] (frumento duro di zone non tradizionali: soppresso)
- ad eccezione della superficie destinata alla produzione di grano tenero nelle zone in cui la resa media non supera 2,5 tonnellate per ettaro destinato a questa produzione;

- ii) per quanto riguarda la totalità delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ha per azienda;
- iii) per quanto riguarda le zone agricole sfavorite di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE detratta la superficie destinata alla produzione di vino, ad eccezione dei vigneti la cui resa non supera 20 ettolitri per ettaro, alla produzione di barbabietole da zucchero e a colture intensive.

L'importo dell'indennità non può superare 102 ECU per ettaro. Tuttavia in zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali permanenti lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato a 121,5 ECU per ettaro;

- c) gli Stati membri possono variare l'importo dell'indennità compensativa in base alla situazione economica dell'azienda e al reddito del conduttore che beneficia dell'indennità compensativa. [...] (modulazione connessa alla protezione dell'ambiente: sostituita dal regolamento (CEE) n. 2078/92)
2. Gli Stati membri possono astenersi dal concedere l'indennità compensativa per tutte o alcune delle produzioni che possono beneficiare del provvedimento di cui al paragrafo 1, lettera b).
 3. L'importo massimo imputabile al Fondo è limitato all'equivalente di 120 unità per azienda, sia che si tratti di unità di bovini adulti (UBA) sia che si tratti di unità di superficie (ha); inoltre, oltre l'equivalente delle prime 60 unità, l'importo massimo imputabile per UBA o per ha è ridotto alla metà dell'importo massimo dell'indennità di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

1. Nelle zone di cui all'articolo 17, paragrafo 1 gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione, il magazzinaggio e la distribuzione di foraggi, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune e, nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade ad accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie.

Tuttavia, qualora in tali zone l'allevamento costituisca una attività marginale, gli aiuti previsti al primo comma sono estesi alle attività agricole diverse dall'allevamento.
2. I lavori di cui al paragrafo 1 possono comprendere, se ciò è giustificato dal punto di vista economico, misure idrauliche agricole di piccola entità compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni nonché la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.

3. L'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, ammissibile al finanziamento da parte del Fondo, non può superare 100 293 ECU per l'investimento collettivo, 501,4 ECU per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato e 5 000 ECU per ettaro irrigato.

[TITOLO VII
Premio per l'ambiente e zone sensibili
Articoli da 21 a 24]
(sostituiti dal regolamento (CEE) n. 2078/92)

[TITOLO VIII
Misure forestali
Articoli da 25 a 27]
(sostituiti dal regolamento (CEE) n. 2080/92)

TITOLO IX

Adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna

Articolo 28

1. Nella misura in cui il relativo finanziamento non è concesso nel quadro del regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo, gli Stati membri possono istituire, nelle regioni in cui risulta necessario ed ai fini di una buona attuazione delle azioni corrispondenti, un regime di aiuti particolari allo scopo di migliorare la qualificazione professionale dei beneficiari delle misure di cui agli articoli da 5 a 16 nonché dei giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i 40 anni.

Tale regime può comprendere:

- corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo, nonché corsi o tirocini di formazione complementare per tali persone, al fine di preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale e all'acquisizione della formazione necessaria per lo sfruttamento della loro superficie forestale;
- corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative in funzione della necessità di migliorare l'organizzazione economica dei produttori e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli della regione in questione;
- i corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di formazione professionale di cui all'articolo 10, aventi una durata di almeno 150 ore.

2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 comprende la concessione di aiuti
 - a) per la frequenza ai corsi o ai tirocini,
 - b) per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi e dei tirocini.
3. Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono imputabili al Fondo sino a concorrenza di 7 020 ECU per persona che abbia seguito corsi o tirocini completi; di tale importo 2 507 ECU sono riservati ai corsi o ai tirocini complementari concernenti il riorientamento della produzione, l'applicazione dei metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale e lo sfruttamento delle superfici boschive.

Le azioni oggetto del presente articolo non comprendono i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agricolo medio o superiore.

TITOLO X

Disposizioni generali e finanziarie

Articolo 29

1. Le azioni previste dal presente regolamento sono inserite nei piani predisposti e presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 4253/88.
2. Le azioni previste dagli articoli da 5 a 11 e da 13 a 20 e dall'articolo 28 del presente regolamento sono inserite nei quadri comunitari di sostegno predisposti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ed approvati con decisione della Commissione, a norma dell'articolo 10 di quest'ultimo regolamento.

Articolo 30

1. Gli Stati membri allegano ai piani di cui all'articolo 29, paragrafo 1:
 - a) una domanda di contributo, presentata a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, relativa alle azioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2 e agli aiuti derivanti dall'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE;
 - b) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti i regimi di aiuto per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2, nonché di quelle previste dall'articolo 12.
2. La Commissione esamina l'insieme delle disposizioni menzionate al paragrafo 1 e decide in merito al contributo del Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

[Articolo 31]

(soppresso in considerazione della programmazione)

[Articolo 32]

(soppresso in considerazione della programmazione)

Articolo 33

1. Il pagamento del contributo è effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88; tuttavia, per il pagamento del saldo si procede, oltre che nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo in parola, in base ad una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e presentata alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.
2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 34

Gli Stati membri possono prevedere modalità complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste dal presente regolamento.

Articolo 35

1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore contemplato dal presente regolamento, ad eccezione del settore disciplinato dagli articoli da 5 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 17, misure di aiuto supplementari, le cui condizioni o modalità di concessione si scostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali in esso previsti, sempreché tali misure siano adottate in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.
2. Ad eccezione dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano alle misure di aiuto disciplinate dagli articoli da 6 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 17.

Articolo 36

I controlli vengono effettuati a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 37

Le seguenti disposizioni particolari sono applicabili al Portogallo fino al 31 dicembre 1995.

- a) Nell'ambito della decisione prevista dall'articolo 29, paragrafo 2, la Commissione può autorizzare il Portogallo a stabilire il reddito di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3 applicando un coefficiente correttore alla retribuzione lorda media dei lavoratori non agricoli dell'intero territorio portoghese. Tale coefficiente non può essere superiore a:
- 1,7 per il 1993,
- 1,5 per il 1994,
- 1,3 per il 1995.
- b) Nell'ambito della decisione prevista dall'articolo 29, paragrafo 2, la Commissione può autorizzare il Portogallo ad applicare l'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 alle aziende associate delle quali soltanto due terzi dei membri soddisfano la condizione indicata all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).
- La Commissione determina contestualmente le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a tali aziende associate.
- c) L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 può essere concessa agli imprenditori che coltivano almeno 1 ettaro di superficie agricola utile sul territorio continentale del Portogallo.

Articolo 38

1. Le seguenti disposizioni particolari sono applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:

[a), b), c)] (ritiro dei seminativi: disposizioni caduche)

- d) Nel caso della creazione di aziende agricole a carattere familiare:
 - non si applica la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino;
 - la Repubblica federale di Germania può accordare gli aiuti di cui agli articoli 10 e 11 agli agricoltori che non hanno superato i 55 anni; tuttavia, gli aiuti erogati ad agricoltori che hanno compiuto 40 anni non sono imputabili al Fondo.
- e) Le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 4, primo trattino non sono applicabili agli aiuti accordati nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di vacche lattifere presenti nell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di vacche lattifere precedentemente detenute dalle aziende preesistenti.

Qualora il 31 dicembre 1990 il Consiglio non abbia ancora adottato il regime applicabile alle domande di aiuto per investimenti nel settore della suinicoltura presentate a decorrere dal 1° gennaio 1991, le condizioni previste per tale settore dall'articolo 6, paragrafo 4 riferendosi al numero dei posti per suini e dall'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino non sono applicabili agli aiuti accordati nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o

della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di posti per suini dell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di posti per suini di cui disponevano precedentemente le aziende preesistenti.

- f) Il volume di investimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma è portato a 140 000 ECU per ULU e a 280 000 ECU per azienda. Il massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo trattino è portato al triplo di detto volume di investimento per azienda.
- g) Nell'ambito della ristrutturazione delle aziende cooperative, l'articolo 9, paragrafo 5 è applicabile anche alle associazioni che non assumono la forma giuridica di una cooperativa.

[h)] (disposizioni per le zone svantaggiate: scadute il 31 dicembre 1991)

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g) si applicano fino al 31 dicembre 1996.

[Articolo 39]

(Disposizioni transitorie caduche
concernenti l'estensivazione e l'ambiente)

Articolo 40

1. I regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 sono abrogati.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato II.

Articolo 41

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) N. 866/90 MODIFICATO(*)

Articolo 1

Obiettivi dell'azione comune

1. È istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 e a titolo dell'obiettivo 5, lettera a), definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, volta a favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli. Questa azione concorre inoltre alla realizzazione degli obiettivi 1 e 5, lettera b) di cui all'articolo precitato. []
2. Al fine di favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli, il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato "Fondo", può partecipare al finanziamento di investimenti che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti;
 - a) concorrano all'orientamento della produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favoriscano la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola, favorendo in particolare la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti e di prodotti di qualità, compresi quelli ottenuti dall'agricoltura cosiddetta biologica;
 - b) siano tali da snellire i meccanismi d'intervento delle organizzazioni comuni di mercato, soddisfacendo l'esigenza di un miglioramento delle strutture a lungo termine;
 - c) si situino in regioni che hanno particolari difficoltà di adeguamento alle conseguenze economiche dell'evoluzione della situazione sui mercati oppure avvantaggino tali regioni;
 - d) contribuiscano al miglioramento o alla razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione o del processo di trasformazione dei prodotti agricoli;
 - e) contribuiscano al miglioramento della qualità, della presentazione e del condizionamento dei prodotti o contribuiscano ad un migliore impiego dei sottoprodotti, in particolare tramite il riciclaggio degli scarti.

(*) Testo nel quale, oltre al regolamento in vigore figurano, sottolineate, le proposte di modifica. Le parti tra [] sono soppresse.

TITOLO I

Programmazione

Articolo 2

Piani e quadri comunitari di sostegno

1. L'azione comune di cui all'articolo 1 forma oggetto di una programmazione a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88.
2. Le azioni previste dal presente regolamento sono inserite nei piani predisposti e presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 4253/88.
3. Il finanziamento degli investimenti interessati dal presente regolamento è effettuato in base ai quadri comunitari di sostegno predisposti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ed approvati con decisione della Commissione, a norma dell'articolo 10 di quest'ultimo regolamento.

[Articoli da 3 a 7 soppressi]

Articolo 8

Criteri di selezione

1. Gli investimenti ammessi a beneficiare di un contributo del Fondo ai sensi del presente regolamento soddisfano determinati criteri di selezione che fissano le priorità ed indicano gli investimenti che devono essere esclusi dal finanziamento comunitario.
2. I criteri di selezione sono stabiliti conformemente agli orientamenti delle politiche comunitarie, ed in particolare della politica agricola comune.
3. I criteri di selezione e, se necessario, la loro modifica sono decisi dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. La decisione è notificata agli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

TITOLO II

Programmi operativi e sovvenzioni globali

Articolo 9

Forme d'intervento

L'intervento del Fondo nell'attuazione dell'azione di cui al presente regolamento assume una delle forme seguenti:

- a) cofinanziamento di programmi operativi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2052/88, oppure
- b) concessione di sovvenzioni globali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 10

Domande di contribuzione

Gli Stati membri allegano ai piani di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

- a) una domanda di contributo, presentata a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88;
- b) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la realizzazione dell'azione comune di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 11

Investimenti e spese imputabili

1. Gli investimenti ammissibili ai fini della contribuzione del Fondo, nel quadro delle forme d'intervento di cui all'articolo 9, devono riguardare:
 - la razionalizzazione e lo sviluppo del condizionamento, della conservazione, del trattamento e della trasformazione dei prodotti agricoli o del riciclo di sottoprodotti o dei residui di fabbricazione;
 - il miglioramento dell'immissione sul mercato, compreso il miglioramento della trasparenza della formazione dei prezzi;
 - l'applicazione di nuove tecniche di trasformazione, compreso lo sviluppo di nuovi prodotti e sottoprodotti o l'apertura di nuovi mercati, nonché investimenti innovatori;
 - il miglioramento della qualità dei prodotti.
2. Una priorità particolare può essere attribuita agli investimenti volti a migliorare le strutture di commercializzazione dei prodotti agricoli, in particolare se questi investimenti favoriscono la creazione di nuovi sbocchi, agevolando la commercializzazione di nuovi prodotti o di prodotti di qualità che possiedano caratteristiche conformi alla politica delle derrate alimentari decisa dalla Comunità, compresi i prodotti ottenuti dalla cosiddetta agricoltura biologica secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽¹⁾.

(1) GU n. L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

3. Le spese imputabili per gli investimenti di cui al paragrafo 1 possono comprendere:
- a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;
 - b) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici e software;
 - c) le spese generali, in particolare gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, le spese per studi di fattibilità entro il limite del 12 % delle spese di cui alle lettere a) e b).

Articolo 12

Prodotti interessati e partecipazione dei produttori

1. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione di base interessati; tenuto conto della peculiarità di ogni settore, essi devono garantire in particolare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.
2. Sono interessati dal presente regolamento gli investimenti riguardanti prodotti di cui all'allegato II del trattato, esclusi gli investimenti riguardanti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tuttavia, sono ammessi anche gli investimenti relativi ai prodotti dei codici NC 4502, 4503 e 4504.

La Commissione può ammettere gli investimenti relativi ed altri prodotti, a condizione che:

- i beneficiari dell'aiuto abbiano vincoli contrattuali diretti con i produttori dei prodotti agricoli di base;
 - si tratti di prodotti analoghi a quelli di cui all'allegato II del trattato.
3. Gli investimenti devono offrire una sufficiente garanzia di redditività .

Articolo 13

Investimenti esclusi

Sono esclusi gli investimenti :

- a livello di commercio al minuto;
- per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi.
- []

[Articolo 14 soppresso]

Articolo 15

Decisione sulla concessione ed impegno di bilancio

1. La Commissione decide circa la partecipazione del Fondo a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 è notificata all'autorità di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 o all'organismo di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del suddetto regolamento, nonché allo Stato membro interessato.
3. []

TITOLO III

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 16

Tasso della contribuzione e modalità

1. La contribuzione del Fondo non può superare, rispetto ai costi imputabili degli investimenti selezionati:
 - a) il 50 % nelle regioni-obiettivo 1, di cui all'articolo 1, punto 1) del regolamento (CEE) n. 2052/88,
 - b) il 30 % nelle altre regioni.
2. La contribuzione del Fondo è concessa in genere sotto forma di sovvenzioni in conto capitale. Se si ricorre ad altre forme di contribuzione, queste non devono superare l'importo equivalente di sovvenzione in conto capitale di cui sopra.
3. Gli Stati membri interessati devono impegnarsi a partecipare al finanziamento degli investimenti [] ammessi a beneficiare della contribuzione del Fondo, almeno per il 5 % dei costi imputabili.
4. La partecipazione dei beneficiari di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del presente regolamento, rispetto ai costi imputabili degli investimenti selezionati, deve essere pari almeno :
 - a) al 25 % nelle regioni-obiettivo 1, di cui all'articolo 1, punto 1) del regolamento (CEE) n. 2052/88,
 - b) al 45 % nelle altre regioni.
5. Gli Stati membri possono adottare, nel campo dell'applicazione del presente regolamento, misure di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali in esso previsti, purché tali misure siano adottate in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 17

Procedura di versamento della contribuzione

1. I versamenti a titolo di anticipo o saldo, da eseguirsi a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88, sono effettuati all'autorità designata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 di detto regolamento o eventualmente all'organismo intermediario di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dello stesso regolamento; lo Stato membro viene informato di questi pagamenti.
2. L'autorità o l'organismo intermediario di cui al paragrafo 1 verificano le pezze giustificative delle spese dei beneficiari finali e ne accertano la regolarità, prima di versare la contribuzione finanziaria comunitaria. Essi effettuano inoltre controlli in loco per accertare la corrispondenza tra i dati contenuti nella domanda di contribuzione e la situazione reale.

Il pagamento ai beneficiari finali è effettuato entro sei settimane dalla data di presentazione della domanda, a condizione che questa contenga tutti gli elementi necessari per comprovare le spese.
3. Alla fine di ogni trimestre, l'autorità o l'organismo intermediario di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione un estratto dei versamenti effettuati ai beneficiari.
4. Ogni anno viene trasmesso alla Commissione un rapporto sull'esecuzione.

Articolo 18

Controlli

I controlli si effettuano a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

[Articoli 19, 19bis e 20 soppressi] (Disposizioni transitorie: caduche)

Articolo 21

Transizione per i pagamenti relativi ai progetti di cui al regolamento (CEE) n. 355/77

1. Dal 1° gennaio 1991 il versamento della contribuzione per i progetti di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4256/88 sarà effettuato a norma degli articoli 17 e 18 del presente regolamento.
2. Entro il 15 dicembre 1990, gli Stati membri comunicano alla Commissione :
 - le autorità designate per effettuare i pagamenti delle contribuzioni;

- l'importo previsto per effettuare i versamenti relativi al primo semestre 1991;
 - le basi per il calcolo di tale importo.
3. La Commissione effettua un primo versamento globale, non appena le sia pervenuta la comunicazione debitamente giustificata ed effettua i versamenti complementari sulla base dei dati trimestrali di cui all'articolo 17, paragrafo 3, in funzione dei bisogni previsionali comunicati dagli Stati membri.

[Articolo 22 soppresso] (Disposizioni transitorie: caduche)

Articolo 23

Modalità d'applicazione

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29 regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) N. 1360/78 MODIFICATO(*)

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 12

1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88.
2. L'azione comune di cui al paragrafo 1 forma oggetto di una programmazione a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

I richiedenti hanno diritto agli aiuti previsti dal presente regolamento soltanto se risultano soddisfatte tutte le condizioni in esso stabilite e se non sono esaurite le risorse finanziarie stanziare nel quadro della programmazione di cui all'articolo 14.

Articolo 13

Anteriormente al 1° gennaio 1977 la Commissione presenta al Consiglio una relazione relativa ai risultati dell'attuazione di questa azione comune, in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 14

1. Le azioni previste dal presente regolamento sono inserite nei piani predisposti e presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 4253/88.
2. Le azioni previste dall'articolo 10, paragrafi 1, 2, 2bis e 3 del presente regolamento sono inserite nei quadri comunitari di sostegno predisposti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ed approvati con decisione della Commissione, a norma dell'articolo 10 di quest'ultimo regolamento.

(*) Viene modificato soltanto il titolo IV. Nel testo qui riportato, oltre al titolo IV in vigore figurano, sottolineate, le proposte di modifica. Le parti tra [] sono soppresse.

Articolo 14bis

1. Gli Stati membri allegano ai piani di cui all'articolo 14, paragrafo 1:
 - a) una domanda di contributo, presentata a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, relativa alle azioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e agli aiuti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 389/82;
 - b) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti i regimi di aiuto per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
2. La Commissione esamina l'insieme delle disposizioni menzionate al paragrafo 1 e decide in merito al contributo del Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 15

1. Il pagamento del contributo è effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88; tuttavia, per il pagamento del saldo si procede, oltre che nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo in parola, in base ad una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e presentata alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.
2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

[Articolo 16]

(soppresso dal regolamento (CEE) n. 3808/89)

Articolo 17

Qualora la Commissione constati, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, che l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è applicabile ad accordi, decisioni o pratiche concertate:

- mediante cui le persone specificate all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino si uniscono in un'associazione conforme alle condizioni del presente regolamento, o le associazioni in un'unione conforme alle condizioni del presente regolamento, oppure,
 - mediante cui vengono stabilite o attuate le norme comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
- una decisione in merito si applica soltanto a decorrere dalla data in cui è avvenuta la constatazione.

Articolo 18

Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare, nel suo ambito, misure supplementari di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o la cui entità superi gli importi massimi in esso stabiliti, purché dette misure vengano prese in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

[Articolo 19]

(disposizioni coperte in parte dagli articoli 13 e 14bis e dal regolamento (CEE) n. 4253/88)

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/72 MODIFICATO(*)

Relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore degli ortofrutticoli

Titolo IIbis

Misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube

Articolo 14 ter

Il secondo comma del paragrafo 2 è soppresso (aliquota del cofinanziamento: sostituito dalla programmazione)

Titolo V

Disposizioni generali

Articolo 36

1. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. Gli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88.
Tale azione comune forma oggetto di una programmazione a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88.
I richiedenti hanno diritto agli aiuti menzionati al primo comma soltanto se risultano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dal presente regolamento e se non sono esaurite le risorse finanziarie stanziata nel quadro della programmazione di cui all'articolo 36bis.
3. L'articolo 1 e l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 449/69 sono abrogati.

Articolo 36bis

1. Le azioni previste dall'articolo 36, paragrafo 2 del presente regolamento sono inserite nei piani predisposti e presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

(*) Vengono modificati soltanto i titoli IIbis e V, con riguardo agli articoli indicati. Le proposte di modifica sono sottolineate.

2. Le azioni previste dall'articolo 36, paragrafo 2 del presente regolamento sono inserite nei quadri comunitari di sostegno predisposti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ed approvati con decisione della Commissione, a norma dell'articolo 10 di quest'ultimo regolamento.

Articolo 36ter

1. Gli Stati membri allegano ai piani di cui all'articolo 36bis, paragrafo 1:
 - a) una domanda di contributo, presentata a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, relativa alle azioni di cui all'articolo 36bis, paragrafo 2;
 - b) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti i regimi di aiuto per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 36bis, paragrafo 2.
2. La Commissione esamina l'insieme delle disposizioni menzionate al paragrafo 1 e decide in merito al contributo del Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 36quater

1. Il pagamento del contributo è effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88; tuttavia, per il pagamento del saldo si procede, oltre che nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo in parola, in base ad una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e presentata alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.
2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

ISSN 0254-1505

COM(93) 270 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-93-328-IT-C

ISBN 92-77-57033-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo